

Roma, 22 MAR. 2016

CONFERENZA DIRETTORI
CONSERVATORI DI MUSICA
CASTELFRANCO VENETO

OGGETTO : *applicazione dell'imposta di bollo per i certificati rilasciati dai per l'accesso al contributo per l'acquisto di strumenti musicali, di cui all'articolo 1, comma 984, della legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016)*

La Conferenza dei Direttori dei Conservatori di Musica ha chiesto chiarimenti in merito alla previsione recata dall'articolo 1, comma 984, della legge 24 dicembre 2015, n. 208, che ha istituito un contributo per gli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati per l'acquisto di uno strumento musicale presso un produttore o un rivenditore.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 marzo 2016, sono state definite le modalità attuative per usufruire del contributo e del correlato credito d'imposta a favore del produttore o del rivenditore.

Con riferimento alle citate disposizioni, la Conferenza istante chiede di conoscere il trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, da riservare ai certificati di frequenza che i Conservatori di musica devono rilasciare agli studenti ai fini dell'accesso al contributo erogato sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto dello strumento musicale.

Con riferimento al quesito posto, si rileva, che con l'articolo 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (di seguito legge di stabilità per il 2016), richiamato dall'istante, è stato previsto che *"Per l'anno 2016, agli studenti*

dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento, è concesso un contributo una tantum di 1.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, nel limite complessivo di 15 milioni di euro. Lo strumento musicale oggetto di agevolazione deve essere acquistato presso un produttore o un rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dal conservatorio o dagli istituti musicali pareggiati da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ...".

Tale disposizione stabilisce, quindi, che, per accedere al contributo una tantum di 1.000 euro per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo e coerente con il corso di studi cui è iscritto lo studente, lo stesso deve consegnare al produttore o al rivenditore un certificato di frequenza al momento dell'acquisto dello strumento.

Relativamente al trattamento tributario da riservare, ai fini dell'imposta di bollo, ai certificati oggetto del presente quesito, si osserva che l'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che è dovuta l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 16,00 per i "... certificati, estratti di qualunque atto e documento e copie dichiarate conformi all'originale...", rilasciati da pubblici ufficiali.

Per costante giurisprudenza, la qualifica di pubblico ufficiale è riconosciuta al dipendente di Università munito di potestà certificativa (Cass. pen. 28 maggio 1997, n. 4995); pertanto i certificati, gli atti e gli estratti – comprese le copie dichiarate conformi all'originale – rilasciati dalle Università sono soggetti all'imposta di bollo, fin dall'origine, ai sensi dell'articolo 1 della

tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio.

In tal senso, sono stati forniti chiarimenti dalla scrivente con la circolare 1° giugno 2005, n. 29/E.

Con riferimento ai certificati oggetto del presente quesito, assume, tuttavia, rilevanza la previsione recata dall'articolo 5 della tabella allegato B, annessa al citato DPR n. 642 del 1972, che prevede alcune specifiche ipotesi di atti e documenti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.

Si rammenta che la richiamata disposizione stabilisce, al comma 1, l'esenzione, tra l'altro, per gli *"Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti Uffici ai fini della applicazione delle leggi tributarie..."*.

Nell'ambito applicativo della richiamata disposizione devono essere ricondotti, a parere della scrivente, anche i certificati di iscrizione rilasciati per attestare la sussistenza dei requisiti per fruire del contributo in argomento.

Dall'esame del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 marzo 2016 si evince, infatti, che il conservatorio di musica ovvero l'istituto musicale pareggiato deve rilasciare allo studente *"un certificato d'iscrizione non ripetibile "per tale finalità", da cui risulti il suo cognome, nome, (...) nonché lo strumento musicale coerente con il corso di studi"*.

Lo studente è tenuto a consegnare il predetto certificato al produttore o al rivenditore dello strumento musicale al momento dell'acquisto.

Come evidenziato al punto 3.3 del citato Provvedimento, inoltre, *"Il produttore o il rivenditore conserva il certificato d'iscrizione fino al termine entro il quale l'Agenzia delle entrate può esercitare l'attività di accertamento..."*.

Il certificato in argomento assolve, dunque, alla funzione di documentare, anche nei confronti dell'amministrazione finanziaria, la sussistenza dei requisiti necessari affinché lo studente possa beneficiare del contributo per l'acquisto

dello strumento musicale e il produttore o il rivenditore possa fruire del relativo credito d'imposta.

Sulla base di tali considerazioni, si ritiene, dunque che il certificato di frequenza che i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati devono rilasciare agli studenti per accedere al contributo per l'acquisto di strumenti musicali previsto dall'articolo 1, comma 984, della legge n. 208 del 2015, rientrano nell'ambito della previsione di esenzione dall'imposta di bollo di cui all'articolo 5, comma 1, della tabella annessa al DPR n. 642 del 1972.

Per completezza, si precisa, inoltre, che anche l'istanza presentata dallo studente per la richiesta del certificato è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 14 della citata Tabella che espressamente prevede l'esenzione dall'imposta per le "Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti dall'imposta di bollo...".

Si rammenta, inoltre, che sui documenti rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo è necessario indicare l'uso per il quale gli stessi sono destinati.

IL DIRETTORE CENTRALE
Antonio Di Girolamo